

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

69.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO MINERVINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	5, 8, 10
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	PATRIA RENZO . . . . .	7
		ROSSI DI MONTELEA LUIGI . . . . .	6, 8
<b>Disegno di legge:</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette (2870) . . . . .	3	Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2980) . . . . .	11
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6 7, 8, 9, 10	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	11, 12
ALPINI RENATO . . . . .	9	COLUCCI FRANCESCO . . . . .	12
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	5, 7, 10	NUCCI MAURO ANNA MARIA . . . . .	12
BRINA ALFIO . . . . .	9	PIERINO GIUSEPPE . . . . .	12
D'AIMMO FLORINDO, <i>Relatore</i> . . . . .	5, 6, 8, 10	RAVASIO RENATO, <i>Relatore</i> . . . . .	11
DA MOMMIO GIORGIO . . . . .	8		

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1985

	PAG.		PAG.
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	12	BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	16
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		BORGOGLIO FELICE, <i>Relatore</i> . . . . .	11, 13, 16
Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (3075)	10	BRUZZANI RICCARDO . . . . .	14
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	10, 11 13, 14, 16	CORSI UMBERTO . . . . .	16
		NUCCI MAURO ANNA MARIA . . . . .	13
		SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	16
		<b>Votazione segreta:</b>	
		MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	16

**La seduta comincia alle 9,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Matarrese è sostituito dal deputato Corsi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette (2870).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette ».

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 1° novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681.

La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del cinque per cento: lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente

pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

5. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

6. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia »; tuttavia la disposizione recata dal precedente comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

7. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 30 novembre 1985 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; la autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 5; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

L'onorevole Alpini ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: al 31 dicembre 1986, con le parole: al 30 giugno 1986.*

1. 8.

Gli onorevoli Brina, Bellocchio, Sarti e Umidi Sala hanno presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: al 31 dicembre 1986, con le parole: al 30 settembre 1986.*

1. 3.

*All'articolo 1, secondo comma, sostituire le parole: del 31 dicembre 1986, con le parole: al 30 settembre 1986.*

1. 4.

L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma.*

1. 2.

Il relatore, onorevole D'Aimmo, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

« In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno maggiorato dell'indice percentuale dell'incremento nazionale nell'anno 1986, dei costi generali delle gestioni esattoriali; lo stesso limite si applica all'ammontare dell'integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti i criteri per il calcolo dell'incremento nazionale dei costi di carattere generale e le modalità per il com-

puto delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento».

1. 6.

Gli onorevoli Patria, Corsi, Merolli, Nucci, Rosini, Borgoglio, Serrentino e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, al terzo comma, sostituire la parola: cinque, con la parola: sei.*

1. 10.

Il relatore, onorevole D'Aimmo, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il terzo comma dell'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti di imposta di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché dall'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211».

1. 7.

Gli onorevoli Brina, Bellocchio, Sarti e Umidi Sala hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, al quarto comma, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1986, con le parole: fino al 30 settembre 1986.*

1. 5.

L'onorevole Alpini ha presentato il seguente emendamento:

*Al settimo comma sostituire le parole: entro il 30 novembre 1985, con le parole: immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge.*

1. 9.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesoreria comunali della regione Trentino-Alto Adige».

1. 1.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, con l'eccezione degli emendamenti 1. 10 ed 1. 7 sui quali è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 8.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento. Nel caso non riuscissimo ad approvare il provvedimento prima della data proposta, sarebbe necessaria un'ulteriore proroga.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 8, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 3.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Invito i presentatori dell'emendamento Brina ed altri a ritirarlo; se ciò non avverrà, esprimerò parere contrario.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, anche a nome degli altri presentatori, insisto per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 3, contrari relatore e Governo.

(*E approvato*).

Passiamo all'emendamento 1. 4.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 1. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 4, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1. 2, espressivo del terzo comma presentato dall'onorevole Rossi di Montelera.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Vorrei innanzitutto illustrare le ragioni per le quali ho presentato questo emendamento.

Quando fissiamo l'ammontare degli aggi all'interno di un tetto complessivo, andiamo già ad intaccare il fondamentale concetto della remunerazione su base percentuale di un'opera prestata. Questo aggio, infatti, è stabilito facendo riferimento alla quantità di tributi riscossi in quanto il servizio rispetto al quale deve avvenire la remunerazione è l'opera di riscossione: quanto maggiore è l'importo dei tributi riscossi, tanto più elevato deve essere l'ammontare degli aggi versati.

Nel momento in cui si passa da un sistema ad un altro (anche se in questo caso ci troviamo all'interno di un regime di natura transitoria in quanto siamo in attesa dell'entrata in vigore della riforma), ci rendiamo perfettamente conto come possano esistere delle preoccupazioni sul costo di questo servizio ulteriormente prorogato nel tempo.

Anche se la riforma prevede — sia pur con alcune modifiche — il mantenimento delle strutture a carattere privatistico, ritengo comunque priva di ogni ragione la introduzione dei meccanismi che portano alla modifica del sistema di remunerazione del servizio di riscossione.

Fissare il tetto al 5 per cento rispetto all'anno precedente è quindi una misura che ha una validità puramente economica che andrebbe a stravolgere il concetto di remunerazione su base percentuale, per adottare quello di « peso » globale.

Questo sistema potrebbe essere adottato se fossimo in presenza di una pura previsione di bilancio, ma nel nostro caso gli operatori che venissero a riscuotere tributi in una misura superiore al 5 per cento rispetto all'ammontare riscosso nell'anno precedente, vedrebbero non più remunerati i costi di tale ulteriore esazione.

Noi avevamo previsto di giungere ad una modificazione di tale meccanismo per legare il concetto dell'aggio alla maggior riscossione e quindi al maggior servizio.

L'emendamento 1. 2, che ho presentato insieme all'onorevole Moro, aveva, in effetti, lo scopo di sollevare il problema. Successivamente, anche a seguito della discussione avvenuta prima dell'estate, noi, alcuni colleghi e lo stesso relatore presentammo altri emendamenti riguardanti la stessa materia.

Ora, nello spirito di una maggiore possibile tranquillità, sono disposto a ritirare l'emendamento 1. 2, affermando però l'intenzione del nostro gruppo di risolvere comunque questo problema, perché riteniamo che, in particolare nel momento in cui viene fissato un tetto all'inflazione programmata diverso dal 5 per cento, sia disincentivante per la riscossione il mantenere il tetto al 5 per cento.

Ci riserviamo di intervenire con altri emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi di Montelera ha ritirato l'emendamento 1. 2.

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 6 che, importando un aumento di spesa necessita di un esame da parte della V Commissione e sarà, quindi, votato in linea di principio.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Questo emendamento è collegato all'emendamento 1. 7 su cui il Governo ha espresso parere favorevole. L'obiettivo in definitiva, è quello di stabilire un vincolo per gli incrementi degli aggi (il 5 per cento era allora il tasso di inflazione previsto nella relazione programmatica per il bilancio pluriennale 1985-87). Anche se il principio è valido, noi riteniamo che la via

seguita dal Governo — fissare questo vincolo per ogni esattoria — possa creare una situazione assurda nel senso che di fronte al volume delle entrate (aumento o diminuzione) si fissava un vincolo degli aggi e delle integrazioni delle indennità annuali spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 3 dicembre 1977, a prescindere dall'incremento dei costi e del volume delle entrate, tanto è vero che con l'emendamento 1. 7 si è dovuto far riferimento ad una fattispecie singolare: le esattorie che per l'anno 1985 non hanno avuto riscossioni a causa della sospensione del pagamento delle imposte.

L'incremento del 5 per cento degli aggi percepiti nel 1985 per il 1986 avrebbe penalizzato tali esattorie. Questo è il caso più eclatante ma di situazioni simili ve ne possono essere moltissime: fissare un « tetto » può rappresentare una penalizzazione ed una disincentivazione alla riscossione delle entrate.

È sembrato, a questo punto, più logico vincolare l'incremento degli aggi all'incremento dei costi che una esattoria, per effetto del volume di entrate e di una moltiplicazione di attività di riscossione, può sostenere in più rispetto al 1985.

Da qui la presentazione di questo emendamento che non vuole aumentare i vantaggi, ma soltanto compensare, quanto meno in termini di aggio, i maggiori costi che, per effetto di una maggiore attività, le esattorie potrebbero dover sostenere.

L'incremento del 5 per cento degli aggi potrebbe creare delle disparità e delle situazioni di ingiustizia e, quindi, potrebbe anche causare il cattivo funzionamento a livello di singole esattorie.

ANTONIO BELLOCCHIO. A me sembra che stiano emergendo, nel gruppo della democrazia cristiana, posizioni variegate: il collega Rossi di Montelera intendeva eliminare il « tetto » — il relatore è sulla stessa posizione. —; vi è poi l'emendamento 1. 10 che, riferendosi al tetto di inflazione programmata previsto nella relazione

previsionale e programmatica, chiede di aumentare il « tetto » dal 5 al 6 per cento.

La posizione del gruppo comunista è uguale a quella assunta dal Governo per una serie di motivi politici e giuridici.

Questa mattina ho appreso che è in atto una maggiore attività da parte degli esattori.

Vorrei sapere quali sono i maggiori servizi che giustificherebbero una maggiore remunerazione, considerato che siamo in presenza di un sistema tributario in base al quale la maggioranza delle imposte si riscuote alla fonte.

La verità è che se prendiamo la relazione della Corte dei conti, vediamo che per riscuotere le imposte dirette nel 1984, è stata spesa dall'erario la somma astronomica di 1988 miliardi per aggi esattoriali; inoltre, la legge finanziaria cerca di trasferire i costi dal pubblico al privato, facendo in modo che i più deboli siano costretti a pagare per far fronte ai debiti dello Stato. Diventa quanto meno immorale attestarsi su posizioni che non tengono conto del *deficit* pubblico e che chiedono, nello stesso tempo, di far guadagnare di più a chi, lavorando di meno rispetto agli anni pregressi, già guadagna a sufficienza.

Per questi motivi ci schieriamo dalla parte del Governo ed esprimiamo il nostro voto negativo su questo emendamento.

RENZO PATRIA. Signor presidente, ritengo che l'eventuale approvazione dello emendamento 1. 6 precluda l'emendamento 1. 10. È esatto?

PRESIDENTE. Sì.

RENZO PATRIA. Respingo le tesi accusatorie che il collega Bellocchio ha svolto su una serie di emendamenti firmati da colleghi del mio gruppo. Pur condividendo le ragioni per cui l'onorevole Rossi di Montelera ha presentato l'emendamento 1. 2 e il relatore D'Aimmo l'emendamento 1. 6, invito il relatore a ritirare, come ha già fatto l'onorevole Rossi di Montelera, l'emendamento 1. 6. Lo

emendamento 1. 10, infatti, si colloca completamente nella filosofia del provvedimento governativo. All'epoca della presentazione del disegno di legge il Governo riteneva di potersi orientare verso la ipotesi del tasso di inflazione al 5 per cento. I documenti contabili di bilancio che sono stati presentati, e che sono noti a tutti i colleghi, fanno riferimento ad una cifra diversa, per cui l'emendamento 1. 10, tendente a sostituire le parole: « 5 per cento » con le altre: « 6 per cento », mi pare un atto dovuto. Mi stupirei se il Governo non dovesse esprimere parere favorevole ad una indicazione di tasso programmato che fa parte dei documenti di bilancio e che si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Accolgo l'invito che mi è stato testé rivolto e ritiro il mio emendamento, anche se sono profondamente convinto della sua validità. Respingo invece l'accusa di immoralità che una certa parte politica, con espressioni demagogiche, è andata definendo. L'emendamento ha un solo obiettivo, quello di riconoscere i maggiori costi. L'eventuale riforma del meccanismo di liquidazione degli aggi avrebbe riguardato il problema nel suo complesso, ma non si può ritenere non corretto l'incremento dei ricavi in corrispondenza dello incremento dei costi, eliminando ogni utile aggiuntivo a quelli già definiti per gli anni precedenti. Pur tuttavia, siccome vi sono emendamenti maggiormente condivisi, perché firmati da più colleghi, che vanno in questa direzione, anche se non salvano il principio che ho sostenuto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Patria ed altri 1. 10.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Patria ed altri 1. 10.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 7, approvato in linea di principio nella seduta del 1° agosto, sul quale la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 7.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Brina ed altri 1. 5, che è consequenziale agli emendamenti 1. 3 e 1. 4 approvati in precedenza.

GIORGIO DA MOMMIO. Essendo stati approvati gli emendamenti 1. 3 e 1. 4, sarebbe assurdo votare contro questo emendamento, per cui mi astengo.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Abbiamo votato contro gli emendamenti tendenti a fissare una data diversa, ma questi sono stati approvati dalla Commissione, per cui diventa consequenziale approvare anche l'emendamento 1. 5. Ci asteniamo per significare la nostra contrarietà di sostanza.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sono dichiarato contrario ai precedenti emendamenti, per cui sono contrario anche a questo.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Brina ed altri 1. 5.

(È approvato).



Poiché nel sesto comma si dice che fino al 31 dicembre 1986 restano in vigore le disposizioni emanate dalla regione siciliana, suppongo che si dovrebbe allineare il termine.

ALFIO BRINA. Non necessariamente, perché si fa riferimento ad una legge regionale che dovrebbe essere assorbita nella riforma.

PRESIDENTE. Allora passiamo allo emendamento Alpini 1. 9.

RENATO ALPINI. Signor presidente, non ritiro il mio emendamento.

Come rilevava anche l'onorevole Rubinacci nel corso di una precedente seduta, abbiamo lamentato, e lamentiamo, alcune carenze del provvedimento oggi al nostro esame.

Il problema della riscossione delle imposte è stato discusso molte volte, anche nel corso delle scorse legislature, ed è evidente che si tratta di questioni che investono un settore nel quale vi sono interferenze di natura politica e — scusate l'espressione — di interessi diffusi tra gli esattori.

Ho creduto opportuno presentare questo emendamento per garantire un « qualcosa » in materia di legislazione antimafia perché non capisco per quale motivo il provvedimento al nostro esame preveda per le certificazioni un termine successivo a quello della sua entrata in vigore.

A mio avviso sarebbe più opportuno effettuare le certificazioni dall'entrata in vigore della legge.

Nel settimo comma si prevede un termine per l'eventuale notifica della comunicazione giudiziaria, ma non si parla di condanna, ed a questo punto, cari colleghi, credo si tratti di una questione morale.

Non abbiamo fiducia nelle autorità costituite, l'abbiamo sempre lamentato, e sappiamo benissimo quali sono i processi tuttora in corso. L'accertamento deve esser fatto non appena entra in vigore la legge perché se il provvedimento pre-

sentato al Senato fosse stato approvato in tempi rapidi, non ci sarebbe stato bisogno di un'ennesima proroga.

PRESIDENTE. Desidero fare un'osservazione: certamente, l'attenzione che l'argomento ha destato, onorevole Alpini, è lodevole, ma desidero riflettere un momento sul fatto che se la parola « immediatamente » fosse presente in tutti gli altri emendamenti...

RENATO ALPINI. Mi scusi, signor Presidente, ma mi riferisco soltanto agli accertamenti che devono essere compiuti dai prefetti.

PRESIDENTE. Ritengo giusto, onorevole Alpini, il motivo che la spinge a manifestare queste preoccupazioni, ma stabilire in modo non certo la data entro la quale deve essere verificata la sussistenza di quei requisiti, apparentemente potrebbe apparire una misura di maggior rigore, ma in realtà si manifesterebbe come una misura di minore rigore in quanto precluderebbe la verifica e l'accertamento successivi all'entrata in vigore della legge.

RENATO ALPINI. Penso che quanto ella ha detto sia soltanto un'opinione ed io credo di non essere un genio, ma ritengo essere un uomo che cerca, nel limite del suo mandato, di vedere le conseguenze pratiche delle leggi.

La norma che andremmo ad introdurre, si presterebbe ad interpretazioni più o meno di comodo a seconda di chi la dovrà applicare.

Inoltre, quando ella sostiene che la parola « immediatamente » comporterà una efficacia che nel tempo verrà a snaturarsi, finisce con il negare il concetto stesso di norma. L'« immediatamente » vale anche dopo e può essere eventualmente rivisto in termini più brevi, ma « immediatamente » vuol dire subito e non ritengo che questo significhi una immediata ed unica certificazione, ma una serie di atti protratti nel tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Alpini, rispetto il suo pensiero come rispetto quello di tutti, ma mi permetta di conservare la mia opinione.

La sua proposta sarebbe ben accoglibile, ma il testo che ella ha depositato non riflette la tesi che or ora ha esposto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho ascoltato con attenzione il suo intervento, signor presidente, e quello del collega Alpini.

Ragioniamo sui termini del problema. Il disegno di legge al nostro esame prevede come termine ultimo per la comunicazione dei prefetti o dell'autorità giudiziaria la data del 30 novembre 1985 e quindi esso dovrà essere approvato dal Parlamento al più tardi il 15 novembre prossimo. Se ciò non dovesse accadere, il Governo si troverebbe costretto ad emanare un decreto-legge.

Non ritengo opportuno modificare la data certa e cogente prevista in questo disegno di legge con una data che può sembrare più certa da un punto di vista delle garanzie, ma che risulta in realtà più vaga. Lo scopo del disegno di legge è quello di evitare l'emanazione di un decreto-legge, e quindi è necessario approvarlo entro il 15 novembre. Siamo pertanto favorevoli al mantenimento della data del 30 novembre 1985.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 1. 9 perché il termine del 30 novembre praticamente si riferisce al conferimento alla società esattorie vacanti delle gestioni esattoriali in base agli elementi forniti dalle prefetture. Il termine andrebbe riferito, più che alla attività dei prefetti, all'attività del Ministero nel sostituire la gestione.

La parola « immediatamente » può significare che il prefetto non appena avuta notizia di un procedimento o provvedimento, debba riferirlo al Ministero il quale deve provvedere alla sostituzione entro il termine del 30 novembre.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 1. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alpini 1. 9.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 1 presentato dal Governo.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 1. 1.

(*È approvato*).

L'articolo 1 è accantonato in attesa del parere della V Commissione sull'emendamento 1. 10.

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3075).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 luglio 1985.

Comunico alla Commissione che ho appreso che la I Commissione intende modificare il primitivo parere, trasformando le condizioni in osservazioni.

Tale nuovo parere, però, non è ancora pervenuto.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Alla luce di questo fatto, ritengo di non dover insistere per lo stralcio dell'articolo 2.

Raccomando l'approvazione del provvedimento, nella sua interezza, al più presto, considerando, in particolare, l'attuale situazione politica che potrebbe sfociare, in giornata, nelle dimissioni del Governo, con la conseguente impossibilità di concludere l'iter di questo provvedimento.

PRESIDENTE. In attesa del parere della I Commissione cui accennavo, sospendo l'esame del provvedimento.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2980).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 giugno 1985.

L'onorevole Renato Ravasio ha facoltà di svolgere la relazione.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2980, approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 19 giugno 1985, propone la modifica di alcune norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, che sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale.

La materia è attualmente regolata dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, integrata con l'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Le norme in vigore prevedono la proroga fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di accertamento dei termini di prescrizione e di decadenza nonché di quelli di adempimento di obblighi e formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti non solo nel periodo in cui opera l'evento eccezionale, ma anche in quello intercorrente tra la cessazione dell'impedimento e la pubblicazione del decreto stesso.

Allo scopo di evitare indebiti vantaggi ad una parte di contribuenti che, spesso per limitate astensioni dal lavoro del personale addetto agli uffici periferici, vengono a godere di lunghe proroghe per i loro adempimenti tributari scadenti anche in periodo di regolare funzionamento degli uffici, è ingiuste vessazioni nei confronti di altri contribuenti che subiscono gravi ritardi nella definizione dei loro rapporti tributari, l'articolo 1 del disegno di legge in esame propone di limitare il provvedimento di proroga ai termini e agli adempimenti scadenti nel solo periodo di effettivo mancato funzionamento degli uffici.

L'articolo 2 regolamenta, invece, le procedure per l'accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici periferici, fissando il termine entro cui l'intendente di finanza deve inviare alla direzione generale motivata proposta circa le misure da adottare (15 giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali) e il termine entro cui il decreto di accertamento del ministro delle finanze deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (60 giorni dalla cessazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici).

Con le modifiche proposte, il ministro delle finanze pone ordine in un settore dove spesso il mancato funzionamento degli uffici, anche solo per poche ore o per pochi giorni, era preso a pretesto per allungare in modo indefinito i termini di

prescrizione, lasciando incertezza nella definizione dei rapporti tributari.

Esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge numero 2980.

**PRESIDENTE.** Prima di dare inizio alla discussione sulle linee generali, debbo comunicare che sono pervenuti i pareri della I e della V Commissione.

Il parere della V Commissione bilancio è favorevole, senza osservazioni; il parere della I Commissione affari costituzionali è favorevole con la seguente osservazione: « all'articolo 1 primo capoverso si specifichino con maggiore precisione quali siano le fattispecie che possono considerarsi eventi carattere eccezionale ».

Sottolineo che è una osservazione, non una condizione, quindi non ha carattere vincolante. Come mia considerazione personale, ritengo che sia difficile specificare a priori quali siano gli eventi di carattere eccezionale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FRANCESCO COLUCCI.** Il gruppo socialista concorda con la relazione che ha testé svolto l'onorevole Ravasio e pertanto preannuncia il voto favorevole al disegno di legge.

**GIUSEPPE PIERINO.** Anche il gruppo comunista è favorevole alla modifica proposta. Colgo l'occasione per chiedere al sottosegretario se i termini fissati nell'articolo 2 non possano essere ridotti ulteriormente: per quale motivo occorre all'intendenza di finanza un periodo di quindici giorni per la comunicazione al ministero e per quale motivo quest'ultimo deve impiegare due mesi?

**FRANCESCO COLUCCI.** Tenuto conto dell'amministrazione che abbiamo, questi termini dovrebbero essere aumentati!

**DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Nella discussione che si svolse al Senato fu posto il problema contrario, cioè di allungare i tempi, sia per quanto riguarda l'intendenza di finanza,

sia per quanto riguarda il ministero. Oggi il ministero impiega mediamente due anni per emanare il decreto in questione. Al Governo i termini sembrano congrui.

**ANNA MARIA NUCCI MAURO.** In ogni caso, occorre stabilire un termine: sulla congruità del medesimo è difficile pronunciarsi.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali nel corso della quale il Governo ha precisato il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

#### ART. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro

e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.

(È approvato).

#### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3075.**

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto un nuovo parere della I Commissione affari costituzionali, che è favorevole senza condizioni. In tale parere le condizioni poste in precedenza sono trasformate in osservazioni.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Signor presidente, essendo stato modificato il parere della I Commissione affari costituzionali, propongo che il provvedimento venga approvato nella sua integrità, perché possa diventare operante. Propongo altresì di accogliere l'invito della I Commissione affinché, con un apposito atto di indirizzo, si vincoli il Governo a regolamentare la materia dei compensi. Circa la forma di questo atto di indirizzo, chiedo suggerimenti al presidente della Commissione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Ricordo che già nella seduta precedente eravamo tutti d'accordo per l'approvazione del primo articolo del provvedimento. Essendo intervenuto il nuovo parere da parte della I Commissione affari costituzionali, a me pare che non esistano le condizioni perché venga stralciato l'articolo 2, anche perché sono stati emanati dal Governo due decreti per stabilire i criteri certi per quanto riguarda il compenso in questione. In altri termini, esistono già atti del Governo che stabiliscono criteri certi per determinare i compensi stessi. Ritorno pertanto sull'osservazione che avevo svolto nella precedente seduta: il disegno di legge al nostro esame non si fermava semplicemente ad autorizzare le lotterie di Viareggio e di Venezia, ma partiva dal presupposto che occorreva integrare l'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Essendo mutato il parere della I Commissione affari costituzionali, io credo che il disegno di legge vada votato nella sua interezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

#### ART. 1.

1. È autorizzata negli anni 1986, 1987 e 1988 la effettuazione della « Lotteria di Viareggio » e della « Lotteria di Venezia ».

2. Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

All'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, sono aggiunti i seguenti commi:

« La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega,

dal Sottosegretario di Stato, e composto da:

due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;

tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;

un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I membri del Comitato ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a più lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio. Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni.

Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione è sufficiente la presenza di almeno tre membri del Comitato di direzione.

Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un Comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione.

Il Comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato di direzione, sui provvedimenti adottati.

Ai componenti ed al segretario del Comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982 ».

**RICCARDO BRUZZANI.** Signor presidente, nonostante la nuova posizione espressa dal relatore, non ci è possibile modificare nella sostanza la posizione espressa dal gruppo comunista nella seduta precedente a proposito dell'articolo 2. In particolare, non possiamo condividere il permanere della gestione fuori bilancio né l'ultimo comma dell'articolo 2 in cui si prevede una sanatoria per il passato e si determina un contrasto col decreto del Presidente della Repubblica n. 748 per il futuro. Del resto, questo è stato nuovamente rilevato dalla I Commissione affari costituzionali nel suo parere, che rimane negativo anche se la condizione all'articolo 2 è stata trasformata in osservazione, perché vi sono la richiesta di una sanatoria per il passato e un dubbio sul rispetto del decreto numero 748. Siamo consapevoli, proprio perché il Governo ha inserito l'articolo 2 nel disegno di legge, che c'è il pericolo di creare seri problemi all'effettuazione delle due lotterie, che per noi non sono in discussione, ma riteniamo che si sarebbero dovute ricercare altre strade per consentirne lo svolgimento. Per questi motivi non possiamo esprimere un voto favorevole sull'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore, onorevole Borgoglio, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3075,

impegna il Governo

a regolamentare con apposito atto la fissazione dei compensi di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

0/3075/3/6

Gli onorevoli Corsi, Pasqualin e Ravasio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3075 concernente norme relative alle lotterie nazionali;

considerate le difficoltà gestionali dell'ippodromo di Maia in Merano e dell'ippodromo di Agnano in Napoli e le urgenti esigenze di provvedere all'ammmodernamento e al potenziamento delle relative strutture e attrezzature tecniche per continuare a garantire un alto livello a manifestazioni di riconosciuto prestigio internazionale;

sentite le dichiarazioni del Governo in ordine alla predisposizione da parte del Ministero di un provvedimento generale che riveda organicamente la materia;

impegna il Governo

ad accelerare le procedure perché l'annunciato provvedimento venga rapidamen-

te presentato, considerando anche gli indispensabili interventi di ristrutturazione di Maia in Merano e di Agnano in Napoli, provvedendo, nel frattempo, a finanziare gli interventi necessari a garantire l'alto livello delle manifestazioni.

0/3075/1/6

Gli onorevoli Borgoglio, Patria, Brina e Rabino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3075 concernente norme relative alle lotterie nazionali;

sentite le dichiarazioni del Governo in ordine alla predisposizione da parte del Ministero di un provvedimento generale che riveda organicamente la materia anche con riferimento all'autorizzazione di nuove lotterie legate a manifestazioni sportive culturali ed artistiche;

ritenuta la straordinaria rilevanza del Palio di Asti che si colloca ai vertici, anche internazionali, di manifestazioni di grande valore storico culturale e folcloristico;

impegna il Governo

ad inserire il Palio di Asti nel calendario delle lotterie ancorate a manifestazioni di particolare valore artistico, storico e folcloristico anche al fine di favorire le opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città di Asti.

0/3075/2/6

Gli onorevoli Bellocchio, Minervini, Bruzzani, Brina, Umidi Sala, Dardini, Pierino e Auleta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3075 relativo alle lotterie di Viareggio e di Venezia;

considerate le difficoltà di gestione in cui versa l'ippodromo di Agnano in Napoli e la urgente necessità di provvedere al potenziamento e all'ammodernamento delle strutture e attrezzature tecniche per ulteriormente garantire un livello consono alle manifestazioni di prestigio internazionale che ivi si svolgono;

preso atto che il Governo sta predisponendo un provvedimento generale per autorizzare nuove lotterie,

impegna il Governo

ad accelerare le procedure perché il provvedimento contenga gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento per l'ippodromo di Agnano.

0/3075/4/6

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini del giorno insistono per la loro votazione?

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. No, non insisto.

UMBERTO CORSI. Signor presidente, non insistiamo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di non insistere per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3075):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2980):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Auleta, Bellocchio, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Colucci, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Degennaro, Fiori, Corsi, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Serrentino, Umidi Sala.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 3075:

Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzzani, Dardini, Pierino, Umidi Sala.

**La seduta termina alle 10,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA